

La Società REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE (di seguito REA IMPIANTI), con sede legale in Rosignano Marittimo – Fraz. Rosignano Solvay (LI), Loc. Le Morelline Due snc, Codice fiscale e Partita IVA 01741410490,

e

la Società _____, con sede legale in _____, (di seguito cliente)

convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto e durata del contratto

1. Il presente contratto, accessorio al bando di cessione del credito di Rea Impianti S.r.l. Unipersonale nei confronti della società Lonzi Metalli S.r.l. del 18 ottobre 2019, detta le modalità di svolgimento dell'attività di conferimento rifiuti da parte del produttore del rifiuto, eventualmente per il tramite di soggetto intermediario (così come individuato nel bando di cui sopra), presso la discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi gestita dalla REA IMPIANTI in Loc. "Lo Scapigliato" S.P. 11 Orcianese Km 1,2 a Rosignano Marittimo.

Le modalità di accesso all'impianto e quelle di esecuzione dei conferimenti sono illustrate in dettaglio nel *Disciplinare per il conferimento in discarica (M.7.2.1.5)*, costituente a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto, che il produttore e l'eventuale intermediario si obbligano a sottoscrivere ed a rispettare fin da ora e che sarà integrato dalle relative omologhe rifiuti (M.7.5.1.8).

2. Il presente contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 e non è soggetto a tacito rinnovo, fatta salva l'ipotesi di proroga per un periodo massimo di 12 mesi nel caso previsto e ai soli fini indicati nel successivo punto 8. Si intenderà, pertanto, risolto di diritto alla suddetta data finale, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti, salvo eventuale proroga di efficacia sottoscritta tra le parti anteriormente alla prevista scadenza. Nel corso della durata contrattuale, il cliente si impegna a conferire presso l'impianto di cui sopra i rifiuti oggetto delle omologhe in corso di validità, secondo un quantitativo stabilito in 100.000 tonnellate nel quinquennio (salvo una "tolleranza" in diminuzione fino ad un massimo del 5%, come precisato nel successivo punto 5) e in 20.000 tonnellate per ciascun anno di efficacia del contratto. Il quantitativo effettivamente conferito dovrà raggiungere i predetti quantitativi annuale e quinquennale e non potrà eccedere gli stessi; tuttavia, il superamento di tali limiti potrà essere eventualmente consentito con specifica modifica contrattuale, su istanza del cliente, che REA IMPIANTI potrà accettare o rifiutare a suo insindacabile giudizio.

3. Qualora per qualsiasi motivo il cliente sia impossibilitato a conferire l'intero quantitativo annuale di 20.000 tonnellate, dovrà darne comunicazione a REA IMPIANTI entro il 30 aprile dello stesso anno. Tale facoltà è esercitabile una sola volta nell'arco della complessiva durata del contratto. In tal caso REA IMPIANTI provvederà a prorogare la possibilità di conferimento oltre il quinto anno, per un periodo da essa stabilito e comunque non superiore complessivamente ad un anno, e per un quantitativo pari a quello in precedenza non conferito o, se eccedente per assenso di REA IMPIANTI, comunque non superiore a 20.000 tonnellate. Qualora espressamente consentito da REA IMPIANTI sulla base della disponibilità di accoglienza dell'impianto, il conferimento aggiuntivo, nella misura massima sopra precisata, potrà avvenire anche prima della normale scadenza del contratto.

4. I quantitativi conferiti saranno monitorati mensilmente. Nel caso in cui dall'esito di tale controllo emerga che il cliente non stia conferendo un quantitativo coerente con quello annuale stabilito, e salvo l'ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente punto 4, REA IMPIANTI procederà ad intimare al cliente la regolarizzazione dei quantitativi, concedendo due mensilità per la stessa. In caso di persistente omissione di regolarizzazione, REA IMPIANTI avrà facoltà di modificare unilateralmente, con apposita comunicazione a mezzo p.e.c., il volume convenuto per tale anno e, a sua discrezione, anche per gli anni successivi, riducendo il quantitativo complessivo in modo proporzionale al mancato conferimento, ferma restando la penale di cui al seguente capoverso.

5. Qualora, al termine di ogni anno di efficacia del contratto, il cliente abbia conferito un quantitativo inferiore a quello annuale stabilito, e salvo l'ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente punto 4, REA IMPIANTI avrà diritto ad una penale pari ad una percentuale del corrispettivo che avrebbe percepito sulle tonnellate non conferite, secondo questa progressione a "scaglioni": da 0 a 5% (ossia fino a 1000 tonnellate) di minor conferimento non si applicherà alcuna penale; dal 5% al 10% di minor conferimento (ossia da 1000 a 2000 tonnellate), si applicherà una penale pari al 30% della tariffa sulle tonnellate mancanti; oltre il 10% di minor conferimento (ossia oltre 2000 tonnellate), si applicherà una penale pari al 50% della tariffa sulle tonnellate mancanti (per la quota eccedente il 10%).

6. Si fa presente che eventuali emergenze o provvedimenti emanati da parte degli Enti o comunque circostanze che in qualsiasi forma o misura limitassero o incidessero sull'attività aziendale e conseguentemente sui conferimenti presso l'impianto, potranno condizionare gli accessi alla discarica e la conseguente efficacia del contratto, costringendo il gestore a rivedere il quantitativo totale autorizzato e le procedure di accesso, e assumendo le necessarie conseguenti determinazioni senza che ciò sia ad alcun titolo addebitabile a REA IMPIANTI, se non nei limiti e con gli effetti stabiliti al successivo punto 8.

7. Qualora REA IMPIANTI non possa garantire il rispetto del contratto nel quinquennio per fatto ad essa imputabile ed il cliente debba cessare i conferimenti, REA IMPIANTI si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo a titolo di penale, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, pari ad € 20,00 per ogni tonnellata non conferita, fino a concorrenza del quantitativo massimo di 100.000 tonnellate, con facoltà di procedere a compensazione dell'ammontare dovuto dall'"acquirente il credito" di cui al punto 1, per l'acquisto del medesimo credito, che non fosse ancora stato corrisposto. Tale penale, commisurata alla parte non conferita, sarà esigibile solo dopo il decorso di 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto, qualora REA IMPIANTI non abbia reso possibile il conferimento dell'intero quantitativo pattuito né entro la normale scadenza del contratto, né nel corso dei 12 mesi successivi. Il cliente non avrà diritto alla penale qualora, benché formalmente invitato da REA IMPIANTI, non provveda al conferimento mancante entro il suddetto periodo di 12 mesi successivi alla normale scadenza.

2. Garanzie finanziarie

Gli smaltimenti sono consentiti solo previa presentazione da parte del cliente di idonee garanzie da presentarsi in caso di modalità di pagamento a 30 giorni "data fattura fine mese" (dffm) o superiori. Nessuna garanzia è prevista per il pagamento a rimessa diretta.

Indicare la forma di pagamento prescelta:

- rimessa diretta
 30 giorni dffm - con presentazione di garanzia finanziaria

L'eventuale annullamento, dichiarazione di nullità o sopravvenuta inefficacia delle eventuali garanzie presentate dovrà essere tempestivamente comunicati a REA IMPIANTI e costituiranno motivo di risoluzione espressa del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nell'esclusivo interesse di REA IMPIANTI, che avrà facoltà di far valere detta risoluzione con le modalità di cui al successivo articolo 5.

3. Rifiuti ammessi, tariffe di conferimento e modalità di pagamento

Il cliente riconosce che i codici EER conferibili sono quelli di cui all'omologa che sarà effettuata ad esito della sottoscrizione del presente contratto (ricompresi nell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica, in vigore al momento del conferimento) e che la tariffa di conferimento è stabilita in € xxx,00/ton (escluso trasporto, tributo regionale ed IVA), così come risulta dall'aggiudicazione del bando.

La tariffa unitaria di conferimento, determinata come sopra specificato, potrà subire variazioni così come previsto dall'art. 6 "Modifiche Prezzo" del bando di cessione del credito citato precedentemente, e che qui si riporta integralmente:

"Nel caso che Rea Impianti aumenti oltre i 10,00 (dieci/00) € rispetto alla tariffa deliberata e in applicazione dal 1 gennaio 2020 per i rifiuti speciali non pericolosi Codice CER 191212 di provenienza da aziende private, la tariffa agevolata di conferimento risultante dall'offerta sarà incrementata per "l'acquirente il credito", nella misura del 50% degli aumenti stessi. Analoga modifica verrà apportata in decremento del prezzo-tariffa di aggiudicazione qualora le tariffe applicate da Rea Impianti dovessero essere diminuite di oltre 10,00 (dieci/00) € rispetto al prezzo a base di gara."

REA IMPIANTI provvederà altresì a versare, in qualità di sostituto d'imposta, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, il tributo regionale, applicando in sede di fatturazione l'aliquota indicata nel M.7.5.1.3 "Caratterizzazione di base" compilato dal produttore e fornito a REA IMPIANTI dal cliente nella fase di omologazione del rifiuto. In caso di errata indicazione dell'importo del tributo regionale da parte del produttore del rifiuto con conseguente contestazione (anche senza erogazione di penali) da parte degli Enti preposti alla riscossione del tributo nei confronti di REA IMPIANTI, quest'ultima si rivarrà sul cliente per un importo corrispondente alla differenza dovuta nonché per le ulteriori eventuali sanzioni applicate.

L'emissione della fattura da parte di REA IMPIANTI avrà cadenza mensile, con data di emissione entro l'ultimo giorno di ogni mese di conferimento; il documento riepilogherà le quantità conferite, i relativi prezzi e l'importo del tributo regionale.

Sugli importi dovuti e non pagati saranno applicati gli interessi di mora come da decreto legislativo n. 231/2002. Nel caso in cui i pagamenti ritardassero di oltre 30 giorni rispetto alla data di scadenza (per pagamenti diversi da rimessa diretta) REA IMPIANTI potrà procedere sia all'escussione della garanzia fidejussoria presentata dal cliente che alla sospensione dei conferimenti.

La sospensione dei conferimenti sarà applicata nel caso di ritardo di oltre 15 giorni per il pagamento a mezzo rimessa diretta, salvo comunicazione motivata da parte del cliente espressamente accettata da REA IMPIANTI.

Al costo di conferimento saranno da aggiungere i costi che il cliente sosterrà per la determinazione della conformità allo smaltimento di ogni flusso di rifiuto oggetto di omologa, e per le verifiche in loco previste, così come individuati nella seguente tabella, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1	Tariffe per omologa rifiuti (istruttoria e verifica di conformità analitica con i seguenti parametri: Classificazione con giudizio di non pericolosità, Pesticidi ed Inquinanti Organici Persistenti, Amianto, Diossine, Valutazione di conformità allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (con DOC), compreso campionamento)	1.300,00 €/cad
1.1	Indice respirometrico dinamico potenziale (se previsto)	320,00 €/cad
1.2	PCI (se previsto)	80,00 €/cad
1.3	Test di conducibilità idraulica (se previsto)	250,00 €/cad
1.4	Merceologica (se prevista)	500,00 €/cad
2	Verifica in loco	1.000,00 €/cad

Tali importi potranno subire variazioni, in più o in meno, in seguito alle procedure di gara che Rea Impianti è obbligata ad effettuare per individuare i laboratori terzi cui affidare l'esecuzione del servizio.

4. Quantitativi conferiti

Ai fini della rilevazione delle quantità smaltite REA IMPIANTI ed il cliente convengono che il peso dei rifiuti da considerare ai fini dello smaltimento è quello netto rilevato alla stazione di pesatura presso l'ingresso del polo impiantistico di Scapigliato; il peso rilevato sarà trascritto sulla copia del formulario che viene restituita al produttore.

5. Facoltà di sospensione dei conferimenti e risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto già indicato all'art. 3, il ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data di scadenza (per pagamenti diversi da rimessa diretta) o di oltre 15 giorni per il pagamento a mezzo rimessa diretta vista fattura, può costituire inoltre motivo di risoluzione espressa del contratto previa comunicazione a PEC inviata da REA IMPIANTI.

L'avvenuto pagamento della fattura fuori termine non determina il venir meno della facoltà risolutoria in capo alla Società REA IMPIANTI, ad esclusiva discrezione di quest'ultima.

Costituisce altresì motivo di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sempre nell'esclusivo interesse di REA IMPIANTI, ogni eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato e/o sottoscritto dal cliente e dal produttore del rifiuto in fase di caratterizzazione del rifiuto e di omologazione dello stesso.

Inoltre costituisce motivo di risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, l'omessa tempestiva comunicazione - comprensiva di tutta la documentazione necessaria - di eventuali modifiche delle informazioni tutte fornite in fase di caratterizzazione e di omologa secondo quanto indicato nel *Disciplinare per il conferimento in discarica*, costituente a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In ogni caso di risoluzione del presente contratto, sia in forza delle clausole risolutive espresse che di ogni altro grave inadempimento da parte del cliente, REA IMPIANTI avrà diritto al risarcimento del danno subito.

6. Contenzioso

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente il foro di Livorno.

7. Privacy

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale (Committente) e il Cliente si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale assicura di trattare i dati personali del Cliente per le seguenti finalità:

- a) Finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;
- b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.);
- c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale o di terzi;
- d) l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La base giuridica del trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Cliente di detti dati è obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo.

Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati del Cliente risponde al "legittimo interesse" del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati del Cliente non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.

Il Cliente è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a Rea Impianti s.r.l. Unipersonale;
- Banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;
- Società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale anche situate all'estero in Paesi extra-UE; in relazione a detti trasferimenti Rea Impianti s.r.l. Unipersonale adotta le necessarie misure previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. sottoscrizione clausole contrattuali *standard*).

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta.

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale rende noto che i dati personali del Cliente verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

Il Cliente potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, e-mail privacy@reaimpianti.it, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.

In ogni caso, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Rea Impianti s.r.l. Unipersonale da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Cliente o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso.

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è la nostra Società. Referente del trattamento dei suoi dati personali è la Dott.ssa Laura Scarponi.

Il presente documento, debitamente sottoscritto, deve essere restituito a REA IMPIANTI a mezzo PEC: reaimpiantrisrl@pecimprese.it, oppure in originale in duplice copia per posta ordinaria.

IL CLIENTE

LA SOCIETA'

8. Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:
art. 1 - Oggetto e durata del contratto (in particolare i paragrafi da 2 a 7); art. 3 - Rifiuti ammessi, tariffe di conferimento e modalità di pagamento; art. 5 - facoltà di sospensione dei conferimenti e risoluzione del contratto; art. 6 - contenzioso.

IL CLIENTE

LA SOCIETA'

Rosignano Marittimo, li _____